

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che modifica la decisione 2004/280/CE la quale stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 3729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/700/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

scritto in questo nuovo Stato membro prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

(5) La decisione 2004/280/CE autorizza fino al 31 agosto 2004, la commercializzazione di prodotti di cui alla decisione in oggetto, ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità.

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1° maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l'igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.

(6) La decisione 2004/280/CE autorizza, fino al 31 dicembre 2004, l'uso di scorte di materiale per il condizionamento e l'imballaggio prestampato e di etichette recanti il marchio nel nuovo Stato membro di origine, prima del 1° maggio 2004, per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, per la commercializzazione nel mercato interno conformemente a quanto previsto dalla decisione in oggetto.

(2) Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza in tale data. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.

(7) La Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia annunciano che taluni prodotti di origine animale con una lunga durata di conservazione in magazzino e che non presentano rischi per i consumatori, sono ancora in giacenza e non saranno venduti prima del 31 dicembre 2004. Risulta perciò opportuno estendere ulteriormente i limiti di tempo previsti dalla decisione 2004/280/CE.

(3) La decisione della Commissione 2004/280/CE del 19 marzo 2004 che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia⁽¹⁾ è entrata in vigore il 1° maggio 2004.

(8) Il 15 luglio 2004 è stato consultato il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e nessuno Stato membro si è opposto all'eventuale estensione dei limiti di tempo previsti dalla decisione 2004/280/CE.

(4) La decisione 2004/280/CE autorizza fino al 31 dicembre 2004 la commercializzazione nel nuovo Stato membro di origine, di prodotti cui si fa riferimento in tale decisione, purché siano muniti del marchio nazionale pre-

(9) La decisione 2004/280/CE dovrebbe essere perciò emendata di conseguenza.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

c) Nell'articolo 4, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Articolo 1

Articolo 2

La decisione 2004/280/CE è modificata come segue:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

a) All'articolo 2, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

b) Nella frase introduttiva dell'articolo 3, la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
